



TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

Il Giudice dott.ssa Alessandra Mirabelli osserva quanto segue.

Con ricorso in data 12/12/2023 **ILSA S.p.a.** ha dato atto di aver formulato l'1/6/2023 istanza per la nomina dell'esperto nell'ambito della Composizione negoziata della crisi, nomina accettata dall'esperto dott. Paolo Azzolini il 12/6/2023, e richiesto in data 8/12/2023 l'applicazione delle misure protettive di cui all'art. 18 CCI (istanza pubblicata al RRII l'11/12/2023), misure di cui chiede conferma nei seguenti termini:

“(a) disporre il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo, sempre, il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 CCI);

(b) disporre il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio di Ilsa Spa e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;

(c) disporre il divieto di proseguire azioni monitorie e per ingiunzione di pagamento;

(d) disporre il divieto di proporre e/o coltivare istanze di liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza;

(e) disporre il divieto di risolvere, anticipare la scadenza o provocare la risoluzione dei contratti pendenti, in ragione dell'eventuale mancato pagamento di crediti anteriori rispetto al deposito del presente ricorso.

(f) disporre il divieto per gli istituti di credito di risolvere, revocare, anticipare la scadenza, e modificare in senso peggiorativo gli affidamenti esistenti;

per effetto di tutto quanto sopra, confermare e disporre che, sino alla conclusione delle trattative od all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non troveranno applicazione nei loro confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482 -ter del codice civile e che non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui all'art. 2484, primo comma, n. 4)”.

Con decreto del 18/12/2023, previa riqualificazione quali istanze di misure cautelari delle richieste *sub (c)* ed *(f)*, è stata fissata udienza ai sensi dell'art. 19, comma 3, CCI per eventuale conferma delle misure protettive e concessione delle misure cautelari.

La ricorrente ha depositato memoria autorizzata il 4/1/2024 nella quale ha ribadito la richiesta di inibizione temporanea alla prosecuzione di azioni monitorie – in quanto i crediti non sono oggetto di contestazione e il ricorso al giudice per accertamento e ingiunzione di pagamento aggraverebbe inutilmente il passivo della società debitrice – , mentre ha rinunciato alla richiesta *sub (f)*.

L'esperto ha depositato il proprio motivato parere sulle richieste della ricorrente e in particolare ha dato atto dello sviluppo della composizione negoziata:

- negli incontri di giugno 2023 e a seguire fino a ottobre sono state analizzate le bozze del piano di risanamento predisposto dalla Società, verificata la risanabilità dell'impresa in forma indiretta tramite l'affitto del ramo di azienda “macchine lavasecco” in capo alla società ITECH Solution S.r.l. (affitto stipulato l'1/6/2023 e la cui durata è stata prorogata fino al 30/6/2024 “*in modo da consentire ad ILSA la redazione del piano e l'avvio delle trattative con i creditori, garantendo la prosecuzione dell'attività di impresa in capo a ITECH e la salvaguardia di undici posti di lavoro*”) e delineato il progetto di risanamento, definita la sua tempistica e le attività da svolgere nel percorso di composizione negoziata;

- nelle date del 26/10 e 8/11/2023 si sono tenuti due incontri aventi ad oggetto la procedura di licenziamento collettivo di otto dipendenti ILSA, a cui è seguita in data 13/11/2023 la firma del verbale di accordo in sede sindacale di positiva conclusione della procedura di licenziamento collettivo di cui agli artt. 4 e 24 L.223/19911, consegna delle lettere di licenziamento e firma del verbale di conciliazione in sede sindacale per sei degli otto dipendenti oggetto della procedura;

- l'8/11/2023 si è tenuto un incontro fra la Società, gli Advisor legali e finanziario e i rappresentanti delle Società ITECH e ILSA MC S.r.l. (società cessionaria del ramo d'azienda “macchine lavametalli”), finalizzato a un accordo sui tempi e modi di occupazione del complesso industriale di proprietà ILSA, che la Società intende mettere in vendita; all'incontro è seguita la sottoscrizione di due separati accordi tra ILSA, ITECH e ILSA MC in conformità alle intese raggiunte;

- il 27/11/2023 l'esperto ha incontrato la Società e i relativi Advisor allo scopo di approfondire: i) i rapporti tra la Società e i dipendenti Pamela e Claudio Bonvicini (entrambi soci di minoranza di ILSA); ii) la gestione amministrativa e la tenuta della contabilità della società a partire dal 1° gennaio 2024, a seguito del licenziamento della signora Pamela Bonvicini, attuale responsabile amministrativa; iii) la liquidazione della Società, l'individuazione del Liquidatore e ipotesi di trasformazione della società da S.p.a. in S.r.l..

L'esperto nel suo parere ha dato atto di aver positivamente vagliato l'iniziativa industriale di ITECH, in discontinuità rispetto alla gestione ILSA con dati consuntivi relativi al primo periodo gestionale che confermano una prospettiva di continuità aziendale e di crescita delle vendite grazie anche al sostegno del socio di maggioranza Multimatic GmbH & Co. KG.

Quanto al piano di risanamento come revisionato dall'esperto, lo stesso ha carattere liquidatorio, con previsione della continuità aziendale in forma indiretta, tramite l'affitto di azienda a ITECH, funzionale alla successiva cessione da realizzarsi secondo le modalità previste ex art. 22, comma 1, lett. d, CCI e dismissione degli altri *assets* della società per un valore stimato in euro 2.155.000 di cui euro 1.450.000 per il complesso immobiliare su cui grava ipoteca a favore di Intesa San Paolo S.p.a. per un credito ad oggi di euro 304.000, euro 156.000 per la cessione del ramo d'azienda ed euro 355.000 per depositi e liquidità. Ulteriori risorse esterne proverrebbero dagli impegni assunti da Marino Malaguti e dalla società Mida di Malaguti Marino & C. Snc., per una stima di euro 485.000.

Il tutto al fine di addivenire al pagamento integrale dei crediti dei lavoratori dipendenti e soddisfare i creditori sulla base – parrebbe intendersi – di accordi individuali nei seguenti termini:

- a) pagamento del creditore ipotecario, Banca Intesa S.p.a., nella misura percentuale dell'80% del proprio credito;
- b) pagamento integrale dei crediti da ritenersi privilegiati ai sensi dell'art. 9 D. Lgs 123/98;
- c) pagamento integrale dei crediti vantati dall'INPS e dall'Agenzia delle Entrate, con rispetto dei piani di dilazione in corso;
- d) pagamento dell'importo pari al 50% del credito vantato, a titolo di sorte capitale, per gli altri creditori privilegiati;
- e) pagamento della percentuale del 9% sulla sorte capitale, dei crediti chirografari (bancari e/o commerciali); ai creditori chirografari saranno destinati anche i maggiori valori realizzati, rispetto alle stime previste a piano, dalla cessione del complesso industriale e dalla "valorizzazione" della partecipazione di ILSA in Columbia Machine Corp. (società statunitense a oggi in liquidazione).

In funzione del piano i soci Pamela e Claudio Bonvicini, l'ex amministratore Andrea Malaguti e il socio MDM S.r.l. hanno formalizzato rinunce (condizionate) ai rispettivi crediti per un totale complessivo di euro 147.000 i primi ed euro 936.000 l'ultima (credito postergato ex art. 2467 co. 2 c.c.).

Quanto alla tempistica, l'esperto riferisce che la Società avrebbe indicato per la vendita degli *assets* significativi il termine di giugno 2024, ma ritiene tale previsione ottimistica, in mancanza di interessamenti per il complesso immobiliare (nonostante la pubblicità già effettuata).

Sono presenti nel parere alcune riserve sulla ristrutturazione prospettata ("Progetto di piano" depositato dalla ricorrente):

- non è chiarito come la Società intende operare a livello organizzativo e gestire le attività funzionali alla preparazione e alla esecuzione del piano avendo licenziato tutti i propri dipendenti; né è presente alcuna previsione di spesa in tal senso; riveste particolare importanza sotto il profilo organizzativo la gestione della liquidazione della partecipazione detenuta negli Stati Uniti, su cui l'esperto ha sottoposto alla Società una serie di problematiche organizzative non avendone ricevuto risposta;
- il Progetto non è intellegibile, né chiaro in quanto è mancante dei necessari prospetti di riconciliazione tra la situazione patrimoniale ed economica aggiornata al 31/10/2023 e i valori previsti a piano in ordine alle risorse realizzabili e all'esposizione debitoria;
- il Progetto non prevede né le attività che la Società intende porre in essere per la liquidazione degli *assets*, né se siano prospettabili iniziative alternative qualora le previsioni di Piano non fossero raggiunte;
- il Progetto è mancante della individuazione dei valori economici previsionali e delle valutazioni in ordine agli aspetti fiscali delle attività di dismissione che la Società intende porre in essere.

Nonostante questi rilievi, l'esperto ritiene che le risorse da destinarsi ai creditori siano "*bastevoli per incardinare una proposta che possa essere posta al vaglio dai creditori?*" e che "*le trattative possano essere utilmente avviate?*" perché la finanza esterna consente di valutare come migliore, rispetto alla liquidazione giudiziale, il risanamento da proporre ai creditori e conclude per (i) la serietà del progetto di risanamento nonostante allo stato manchi una prospettiva certa in ordine alla dismissione dell'immobile; (ii) la funzionalità delle misure protettive (non di quelle cautelari) alle trattative non solo con i creditori, ma anche con gli altri soggetti coinvolti nel piano (soci e parti correlate, terzi potenziali interessati all'acquisizione di *assets* aziendali) sul presupposto anche della convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria giudiziale; (iii) l'esistenza di pericolo che, durante la trattative e in assenza di protezione dei beni aziendali, alcuni creditori si avvantaggino mediante azioni esecutive o acquisizione di diritti di prelazione, ovvero

interrompano le forniture, creando pregiudizio alla continuità e alterando la *par condicio creditorum*.

All'udienza tenutasi in videoconferenza in data 25/1/2024, la ricorrente tramite i propri professionisti ha insistito nella domanda, confermando la mancanza di un'offerta per l'immobile, preannunciando imminenti determinazioni in ordine alla partecipata statunitense e la rapida vendita del ramo d'azienda affittato; la Società ha evidenziato che non sono ancora iniziate le interlocuzioni con i creditori commerciali e finanziari in attesa di definizione degli ultimi aspetti del piano e che in difetto di accordi potrebbe presentare ricorso per omologa di concordato semplificato.

L'esperto ha confermato che la vendita dell'azienda può effettivamente avvenire in tempi rapidi e ai valori indicati, mentre, nonostante le rassicurazioni della Società, non vi sono offerte con riferimento al capannone ancorché le relative perizie possano dirsi attendibili sui valori di pronto realizzo; ha quindi concluso precisando che *“una volta completati i dati del piano di ristrutturazione già richiesti alla società sarà possibile iniziare le interlocuzioni con i creditori per verificare la possibilità di accord?”*.

Il Tribunale, dato atto di quanto precede, osserva che presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore, anche se insolvente (come nel caso di specie deve ritenersi), alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/9/2021 (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI) se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa nella sua accezione oggettiva, se del caso nelle mani di un imprenditore diverso. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie la ricorrente ha esposto il proprio progetto di ristrutturazione, che tuttavia risulta a oggi privo di certezze sull'aspetto più rilevante della vendita degli immobili, anche con riferimento alla relativa tempistica. L'esperto non esclude che la Società possa colmare tale

carenza e intavolare serie trattative con i creditori nei successivi mesi fino a giugno 2024 (termine ultimo del percorso, se prorogato di 180 giorni), avendo preservato nel frattempo la continuità aziendale e ottenuto impegni per il conseguimento di finanza esterna.

Gli elementi rappresentati attraverso il filtro dell'esperto sono allo stato idonei a rendere verosimile la prospettiva di risanamento, sempre che risulti confermata la possibilità di vendere il capannone ai valori di perizia, siano offerte indicazioni sui costi della dismissione e sui suoi profili organizzativi e riconciliati i dati contabili.

Sembra quindi sussistere il *fumus boni iuris* (ragionevole perseguibilità del risanamento dell'impresa attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma indiretta, la dismissione degli *assets* e la finanza esterna) per la conferma delle misure protettive, anche perché alla introduzione o prosecuzione di attività esecutiva conseguirebbe necessariamente il fallimento della prospettiva di accordo con il ceto dei creditori. E' quindi più che plausibile che i creditori, se la prospettiva di realizzo e conseguente pagamento sarà confermata, si dimostrino disponibili a trattare attraverso l'intervento imparziale dell'esperto.

E' evidente la funzionalità della protezione ad assicurare il buon esito delle trattative (*periculum*), perché la Società è già destinataria di decreti ingiuntivi per rilevanti somme cui potrebbe seguire iscrizione di ipoteche sugli immobili o attività esecutiva in pregiudizio della "parità" tra i creditori, imprescindibile per il completamento del piano e il raggiungimento di accordi di dilazione e stralcio.

La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva, perché la durata delle misure qui concesse è limitata, ed infatti nessuno dei creditori si è opposto allo *stay* richiesto da ILSA, pur pretendendo trasparenza sugli aspetti contenutistici del piano e sul suo sviluppo.

In ogni caso all'esperto è affidato il compito di verificare se la Società sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative siano iniziate e procedano secondo buona fede, segnalando per legge in ogni momento se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI). Si segnala sin da ora che i tempi per la positiva conclusione della composizione negoziata appaiono davvero ridotti, avendo di fatto la Società impiegato tutti i 180 giorni nella costruzione del piano di risanamento piuttosto che nella trattativa con la parte preponderante del ceto creditorio, tanto da richiedere le misure protettive a ridosso della

scadenza dei termini per la conclusione del percorso e con l'evidente finalità di beneficiare della proroga *ex lege* in presenza di ricorso *ex art. 19 CCI* come previsto dall'art. 17 comma 7 CCI. A tali condizioni, laddove non sia utilmente iniziata e svolta la trattativa con i creditori, dovrà essere attentamente vagliato il requisito della buona fede di ILSA nell'intraprendere e proseguire il percorso di negoziazione della crisi, con ogni effetto sulla proponibilità del concordato semplificato.

Ciò per quanto concerne la protezione del patrimonio della ricorrente, che quindi comporta solo la sospensione dei procedimenti esecutivi già instaurati e l'inibizione di ulteriori iniziative esecutive e cautelari sui beni e diritti della Società o mediante i quali viene esercitata l'attività d'impresa, il divieto di acquisizione di diritti di prelazione non concordati con l'imprenditore, l'impossibilità di pronunciare sentenza di apertura della liquidazione giudiziale e per i creditori di attivare le misure di autotutela stragiudiziale a fronte dell'inadempimento pregresso dell'imprenditore. Le misure protettive hanno infatti contenuto tipico, che è quello previsto dall'art. 18 commi 1, 4 e 5 CCI.

Quanto alle ulteriori misure, che già anticipatamente si sono qualificate come cautelari, la richiesta di inibizione al conseguimento di titoli esecutivi da parte dei creditori non può essere accolta, in quanto compromette eccessivamente i loro diritti in una situazione di insolvenza conclamata e dall'esito ancora fortemente incerto a fronte di un beneficio estremamente modesto per la Società (riduzione delle passività) in termini di assicurazione del buon esito delle trattative

P.Q.M.

Conferma, fino alla data del 9/4/2024 e con le precisazioni di cui alla parte motiva, le misure protettive richieste da ILSA S.p.a. nei confronti di tutti i creditori ad esclusione dei lavoratori nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato Esperto il dott. Paolo Azzolini.

Rigetta per il resto le altre istanze della ricorrente.

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.

Bologna, 4 febbraio 2024

IL GIUDICE

Alessandra Mirabelli